
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Processo tributario, avviso fiscale, motivazione, divieto di motivi aggiunti

La motivazione dell'avviso fiscale ha una funzione pratica omologa a quella della edictio actionis dell'atto introduttivo di lite ordinaria, nel senso che nella motivazione dell'avviso debbono necessariamente trovare allegazione i fatti sui quali l'Amministrazione basa la pretesa impositiva e questo al fine di individuare il thema probandum et decidendum e quindi di esattamente circoscrivere il contraddittorio difensivo e salva ovviamente la rilevanza e qualificazione giuridica degli stessi la quale costituisce naturale appannaggio giurisdizionale secondo il principio iura novit curia. In particolare, con preciso riferimento alla struttura della vigente legge processuale tributaria, il diritto difensivo del contribuente risulterebbe irrimediabilmente compromesso se si permettesse all'Amministrazione di allegare in giudizio i fatti fondanti la pretesa finanziaria. Il divieto dei motivi aggiunti, fuori dei ristretti casi stabiliti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, è ragionevole soltanto sul presupposto che all'Ufficio sia in corrispondenza proibito di allegare i ridetti fatti in corso di processo.

Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 21.11.2014, n. 24821

...omissis...

Con l'impugnata sentenza n. 190/17/09 depositata il 30 ottobre 2009, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, respingeva l'appello dell'Ufficio e per l'effetto confermava la decisione n. 50/01/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso della contribuente Sxxxxxxxxxxxx avverso l'atto di "nuovo" classamento nxxxxx

La CTR spiegava il rigetto dell'appello ritenendo che l'impugnato atto di classamento fosse illegittimo sia perché "E' inesatta la fonte normativa posta alla base dello stesso", sia perché "Non è stato effettuato il preventivo specifico sopralluogo", sia perché "Non è stato effettuato il contraddittorio con l'interessato" e sia perché "L'avviso impugnato è carente di motivazione" in quanto lo stesso "non esplicita i caratteri tipologici e costruttivi specifici dell'immobile, le sue caratteristiche edilizie, quelle del fabbricato che lo comprende, gli immobili ricadenti nella zona con analoghe caratteristiche tipologiche con cui era avvenuta la comparazione, quali fossero stati i significativi miglioramenti e gli incrementi delle infrastrutture urbane che avevano inciso in senso positivo".

Contro la sentenza della CTR, l'Agenzia del Territorio proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La contribuente resisteva con controricorso e si avvaleva altresì della facoltà di depositare memoria.

Con il quarto motivo di ricorso l'Ufficio censurava la sentenza denunciando in rubrica "Violazione e falsa applicazione della L. n. 2012 del 2000, art. 7, e dei principi afferenti la motivazione degli atti catastali.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e ss., e dei principi afferenti l'onere della prova (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)".

Nella sostanza l'Ufficio lamentava che la CTR avesse confuso "il profilo di legittimità dell'atto catastale con quello della prova della pretesa fiscale dallo stesso portata". Secondo l'Ufficio, difatti, l'atto di classamento doveva ritenersi sufficientemente motivato perché conteneva l'indicazione della consistenza, categoria e classe dell'immobile. Ciò che, secondo l'Ufficio, aveva permesso alla contribuente l'esercizio del diritto difensivo. Cosicché, concludeva l'Agenzia del Territorio, correttamente l'Ufficio aveva versato soltanto in giudizio la prova "comparativa" degli immobili analoghi con classamento superiore a quello della contribuente.

Con il quinto motivo di ricorso l'Ufficio censurava la sentenza denunciando in rubrica "Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e dei principi afferenti la motivazione degli atti catastali (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)".

A riguardo l'Ufficio, dopo aver affermato "che l'unità immobiliare per cui è causa è a destinazione abitativa e quindi censita in categoria ordinaria", sosteneva che l'obbligo di motivazione dell'impugnato atto di classamento "era stato assolto con la mera enunciazione degli elementi oggettivi della categoria, della classe e della rendita catastale" e poiché trattavasi "di

elementi idonei a consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa".

I motivi, che per la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, debbono essere esaminati preventivamente per il loro carattere più liquido e assorbente.

I motivi in parola sono infondati.

In effetti, come trascritto in narrativa, la CTR ha senza contestazione accertato che soltanto nel corso del giudizio di primo grado l'Ufficio aveva indicato quali fossero gli immobili simili ubicati nella stessa zona che dovevano servire per provare la fondatezza del nuovo classamento; circostanza, peraltro, confermata dall'Agenzia del Territorio per cui l'impugnato avviso di classamento era da ritenersi sufficientemente motivato con la sola enunciazione della categoria, classe e rendita. xxxxxriguardo serve invece osservare che l'appena evidenziata omissione d'indicazione nell'impugnato avviso degli immobili utilizzati dall'Amministrazione per la comparazione, non poteva permettere ai contribuenti di proporre specifici motivi di ricorso in ordine alla comparazione utilizzata dall'Ufficio per l'attribuzione del nuovo classamento, con la conseguente menomazione del diritto difensivo.

All'Ufficio, difatti, non può consentirsi di rendere evidenti solo in giudizio gli immobili posti a comparazione e sui quali ha basato l'attribuzione della nuova maggiore rendita; magari a seconda delle difese del contribuente (Cass. sez. 6^a n. 10489 del 2013; Cass. sez. trib. n. 11370 del 2012; Cass. sez. trib. n. 9629 del 2012). Per quanto precede, deve perciò ritenersi che la CTR abbia correttamente ritenuto illegittimo, per difetto di motivazione, l'atto qui pervenuto all'esame. Del resto, può essere generalmente osservato come la motivazione dell'avviso fiscale abbia una funzione pratica omologa a quella della edictio actionis dell'atto introduttivo di lite ordinaria. E ciò nel senso che nella motivazione dell'avviso debbono necessariamente trovare allegazione i fatti sui quali l'Amministrazione basa la pretesa impositiva e questo al fine di individuare il thema probandum et decidendum e quindi di esattamente circoscrivere il contraddittorio difensivo e salva ovviamente la rilevanza e qualificazione giuridica degli stessi la quale costituisce naturale appannaggio giurisdizionale secondo il principio iura novit curia. Invero, con preciso riferimento alla struttura della vigente legge processuale tributaria, il diritto difensivo del contribuente risulterebbe irrimediabilmente compromesso se si permettesse all'Amministrazione di allegare in giudizio i fatti fondanti la pretesa finanziaria. Il divieto dei motivi aggiunti, fuori dei ristretti casi stabiliti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, è ragionevole soltanto sul presupposto che all'Ufficio sia in corrispondenza proibito di allegare i ridetti fatti in corso di processo. Pertanto, l'avviso di classamento sarà nullo per difetto di motivazione non solo quando manchi d'indicare gli immobili serviti da comparazione, ma altresì quando non siano indicate quali siano le caratteristiche analoghe degli immobili comparati, ciò che è all'evidenza indispensabile per mettere il contribuente in grado di contraddire al fatto allegato a mezzo di specifico motivo (Cass. sez. trib. n. 21532 del 2013; Cass. sez. 6^a n. 10489 del 2013).

In relazione a quanto esposto, il principio di diritto che deve essere enunciato è pertanto il seguente: "In tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, la motivazione non può, in conformità alla L. 23

dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58, limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'agenzia del territorio, ma deve specificare, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, e a pena di nullità, a quale presupposto - il non aggiornamento del classamento ovvero la palese incongruità rispetto a fabbricati simili - la modifica debba essere associata e laddove si tratti della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell'unità immobiliare e il classamento di fabbricati simili aventi caratteristiche analoghe, l'atto impositivo dovrà recare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero simili all'unità immobiliare oggetto di riclassamento, così rispondendo alla funzione di delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase contenziosa, nella quale il contribuente, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, può chiedere la verifica dell'effettiva correttezza della riclassificazione".

Com'è facile verificare, l'appena veduta ratio decidendi, infondatamente censurata, per il suo carattere assorbente, cioè perché comporta la nullità dell'avviso di "classamento" per difetto di sua motivazione, consente di ritenere assorbiti tutti gli altri motivi.

Il recente consolidarsi della richiamata giurisprudenza, induce la Corte a compensare integralmente le spese processuali.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
